

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci di "E.T.S. Calcio Fair Play"

CF 94323940489

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 21:00 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci *E.T.S. Calcio Fair Play*, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto:** Variazione APS con adeguamento alle richieste fatte dal Registro Unico del Terzo Settore per conto della Città Metropolitana data 06/03/2026 con Prot. Cl. Cat. Cas. N° 012.03.01
- 2) **Varie ed eventuali**

Sono presenti i Soci come riportati nell'elenco in allegato al presente verbale.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. **Cesari Francesco**, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. **Francesco Mazzei**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti la maggioranza dei soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto secondo le richieste fatte dal Registro Unico del Terzo Settore per conto della Città Metropolitana data 06/03/2026 con Prot. Cl. Cat. Cas. N° 012.03.01, si fa presente il testo di tutti gli altri articoli sono rimasti inalterati.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

a) il nuovo Statuto sociale, con le clausole modificate che sono state evidenziate, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO A POGGIBONSI IL 24/3/26
AL N° 60 del 3
VERSATI EURO





Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle left area of the page. The text is very faint and difficult to decipher.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle left area of the page, below the first block of text. It is also very faint.





Associazione Calcio Fair Play Toscana			
Elenco presenze assemblea straordinaria 17/03/2026			
	Cognome	Nome	Codice fiscale
1	Baldazzi	Davide	BLDDVD72P02D612H
2	Bartalesi	Maurizio	BRTMRZ61E13D612D
3	Bombini	Luca	BMBLCU65C30D403S
4	Carideo	Agostino	CRDGTN64L17H501T
5	Casci	Cristian	CSCCST74M12D612A
6	Catacchini	Fabio	CTCFBA84A19C745
7	Cesari	Francesco	CSRFNC71E08D612Y
8	Conti	Roberto	CNTRRT64A01G547G
9	D'Amico	Antonio	DMCNTN59L26L049O
10	Duchi	Niccolò	DCHNCL81H14D612W
11	Fabiani	Fabio	FBNFBA49E11D612N
12	Falcinelli	Maurizio	FLCMRZ58E01C745K
13	Focardi	Simone	FCRSMN69D15D612L
14	Galastrì	Andrea	GLSNDNR73A08D583Q
15	Gilaj	Arben	GLJRBN82H30Z100P
16	Maiorana	Massimo	MRNMSM69A17D612C
17	Marinaccio	Giuseppe	MRNGPP61H16D643B
18	Mariotti	Walter	MRTVTR62C26G702M
19	Mazzei	Francesco	MZZFNC65L16D403W
20	Merlini	Alessandro	MRLLSN67A06D612H
21	Mugnaini	Luciano	MGNLCN72M08G752G
22	Pieri	Massimo	PRIMSM62B11D612N
23	Romano	Massimiliano	RMNMSM76H16L419S
24	Rossi	Stefano	RSSSFN72E24D612P
25	Salvastrelli	Damiano	SLVDMN77B01I726D
26	Sicari	Giuseppe	SCRGPP60P27D612D
27	Simoncini	Franco	SMNFNC62A04H875O
28	Spanu	Salvatorangelo	SPNSVT74R16I863X
29	Vaglini	Andrea	VGLNDR70T16G843K
30	Violi	Paolo	VLIPLA69D20D612N





Statuto dell'associazione

Calcio Fair Play E.T.S.

Approvato dall'assemblea sociale in data 17/03/2026

Articolo 1 – Denominazione sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Calcio Fair Play Ente del Terzo Settore" o usando l'acronimo "Calcio Fair Play E.T.S.", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione ha sede in Sesto Fiorentino (FI), in Via delle Robinie 22.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Le riunioni degli Organi dell'associazione possono tenersi anche al di fuori della sede legale, anche in modalità web.

La sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Gli esercizi iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2 – Scopo finalità ed attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione è apertiva ed aconfessionale.

L'Associazione non ha scopi di rappresentanza nei confronti degli organi federali della FIGC di ogni ordine e grado.

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Essa persegue, anche sulla base della filosofia e delle indicazioni didattico-metodologiche ed educative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i seguenti scopi e finalità di interesse generale:

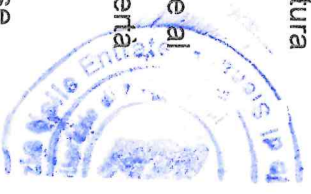
j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Volendo esemplificare alcune delle modalità di svolgimento dell'attività di interesse generale l'associazione può:

- promuovere il fair play, inteso come rispetto degli altri, delle regole dello sport e di sé stessi;
- promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura sportiva aperta alla partecipazione più ampia, alla non violenza, alla solidarietà, all'inclusione ed all'integrazione, per rispondere ai bisogni sociali emergenti dei ragazzi, adolescenti e giovani;
- promuovere il diritto allo sport ed al fair play in ogni sua forma, sostenendo in ogni ambito attività culturali, artistiche e ricreative, che amplino l'offerta formativa in favore dei giovani e non, del territorio e non;
- promuovere e organizzare iniziative nel rispetto dei principi contenuti nella "Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti" adottata dalla FIGC, e negli altri documenti e codici di CONI, SPORT e SALUTE, FIGC, LND, enti di promozione sportiva e delle iniziative eventualmente intraprese da FIFA, UEFA e di qualsiasi altra associazione regolarmente riconosciuta dalle leggi vigenti;
- l'organizzazione di incontri fra operatori di calcio, in particolare giovanile, al fine di promuovere iniziative per la condivisione di buone pratiche;
- promuovere iniziative di ascolto e confronto con gli atleti, con particolare riferimento a quelli in età scolastica;
- promuovere iniziative di confronto e dibattito rivolte ai genitori dei giovani atleti;
- promuovere iniziative, rivolte in particolare ai giovani, di formazione culturale e civica attraverso lo sport;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare tutti gli utenti degli impianti sportivi a mantenere atteggiamenti rispettosi dei principi di etica e correttezza sportiva;
- cooperare con enti e istituzioni, sportive e non, per perseguire i suddetti scopi e finalità.

Promuove inoltre, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni:



- attività che favoriscano iniziative culturali e sportive; l'istituzione di premi e riconoscimenti ad atleti che si distinguono "eticamente" e particolarmente nello sport; l'incentivazione nella pratica dello sport dell'etica e della cultura ispirata a ideali del fair play, evidenziando come lo sport possa anche essere scuola di vita;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del "fair play", con particolare riferimento al gioco del calcio.

Attraverso le attività sopra elencate l'associazione intende contribuire:

- a dare maggiore centralità al ruolo educativo e di formazione civica dello sport;
- a stimolare la sana competizione: il modo in cui si partecipa deve essere prioritario sull'obiettivo del risultato;
- ad una cultura che promuova un giusto atteggiamento sia in caso di vittoria che di sconfitta;
- a rimuovere dagli impianti sportivi ogni tipo di violenza, fisica e verbale;
- ad avere impianti sportivi che siano solo luoghi di sano confronto sportivo, socialità e divertimento.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro novanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente, sul quale deciderà in via definitiva il primo consiglio direttivo utile.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

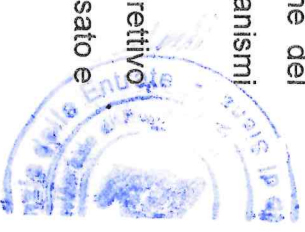
La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale annuale entro il termine fissato dall'assemblea sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla in cui avrà effetto. Il recesso non comporta la restituzione, neanche parziale, della quota associativa e dei contributi versati.



Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso e sia in regola col pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi, nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione.

In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 6.

La associazione non risponderà in alcun modo e per nessun titolo o causa di eventuali impegni, anche pecuniari, assunti privatamente da ciascun socio non avente poteri di rappresentanza.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma atteggiamenti o azioni contrarie alle disposizioni ed ai principi del presente statuto, nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio, ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione scritta al socio.

Avverso la decisione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al consiglio entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della decisione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea sociale.

Articolo 7 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, anche via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali, nonché dell'organo di controllo e revisione ove necessario;
- approvare le linee generali attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio consuntivo annuale di esercizio;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo al superamento delle soglie obbligatorie per la sua redazione;



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione del regolamento di cui al successivo art. 17 e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare l'importo della quota annuale sociale da versare all'associazione da parte di ogni socio;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione.

Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

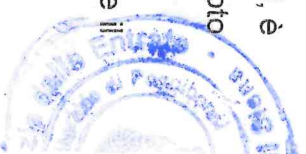
Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.



Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri e fino ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c..

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinverga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole. Il Consiglio può delegare alcune attività ad altri soci incaricati e che accettano lo svolgimento di determinate mansioni.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere il presidente e il vice presidente scelti fra i consiglieri;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;

- predisporre il bilancio consuntivo annuale con indicazione di entrate e uscite dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi;
 - all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
 - convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
 - curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

Se vengono a mancare uno o più membri, e i consiglieri rimasti in carica sono inferiori al numero minimo e non è possibile sostituire il consigliere o i consiglieri dimissionari attingendo alla graduatoria dei non eletti, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni

Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto e spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi

dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il presidente ed il vice presidente

Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di urgenza il presidente può adottare i necessari atti e decisioni di straordinaria ed ordinaria amministrazione, salvo obbligo di ratifica dal parte del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

L'associazione ha un vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali.



Articolo 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



Articolo 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Articolo 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 19 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente art. 2, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 – Regolamento

Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello Statuto, il Consiglio direttivo può predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



